

P



ORIGINALE
40136-22.10.2021
D. L. C.

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE

II SETTORE "RISORSE UMANE"

Provvisorio Rep n. 565 del 22.10.2021

Definitivo Rep n. 1824 del 22/10/2021

OGGETTO: Costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2021

Esercizio Finanziario 2021

IL CAPO DEL II SETTORE

Visto il Regolamento vigente sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Giunta Provinciale n. 12 del 30/09/2016 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 27/06/1996, modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 85 del 23/12/2004;

Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 16/12/2020 di attribuzione degli incarichi relativi alle Posizioni Organizzative per l'esercizio finanziario 2021;

Visto lo Statuto di questo Libero Consorzio Comunale;

Visto il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 "le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa";
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le Risorse Decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;
- la modalità di determinazione delle risorse del Fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21/05/2018;

Visto il comma 236 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dall'1/01/2016, in conformità al quale: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

Visto l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 che dispone: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021;

Visto l'art. 33 comma 1 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 che recita “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”, nonché il comma 2 il quale recita “(...) Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione



integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Preso atto che, con deliberazione del Commissario Straordinario nella funzioni di Consiglio Provinciale n. 15 dell'11/05/2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

Considerato, che a seguito di quanto stabilito dal nuovo CCNL del 21/05/2018, il quale prevede, al comma 6 dell'art. 67, per gli Enti in dissesto l'impossibilità di stanziare nel Fondo "Risorse decentrate" somme accessorie variabili, ad eccezione dei soli compensi previsti da specifiche disposizioni di legge che obbligano gli enti a corrispondere i compensi ai dipendenti, il Fondo risorse decentrate 2021, viene costituito nella parte stabile, con l'inserimento nella parte variabile, delle sole somme relative agli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, giusto regolamento di ripartizione Fondo Incentivante per le funzioni tecniche, approvato in data 26/02/2018, che ammontano ad € 150.000,00;

Considerato che, come evidenziato da ultimo dalla Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 6 giugno 2017 e della Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10 aprile 2018, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari provinciali ex art. 41 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001;

Considerato che ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali "A decorrere dall'anno 2018, il 'Fondo Risorse Decentrate', è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei Revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle Progressioni Economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettera b) e c), del CCNL del 22/01/2004", al netto della riduzione effettuata ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 per diminuzione del personale in servizio;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 67 comma 1 e 2 lett. b), l'importo del Fondo nell'anno 2019 è stato incrementato della somma di Euro 20.718,52 pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali e che tale importo viene integrato al Fondo 2021, in deroga al tetto dello stesso;

Preso atto che, secondo l'art. 67 comma 2 lett. a), il "Fondo Risorse Decentrate" è costituito da un unico importo consolidato stabilmente incrementato di un importo di Euro 45.011,20, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016-2018, in servizio alla data del 31/12/2015, con rapporto di lavoro sia a tempo pieno che parziale, come espressamente indicato dall'ARAN nel parere CFL 45, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;

Dato atto che, sulla base della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL del 21/05/2018, in relazione a tale incremento le parti hanno concordato che lo stesso, in quanto derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle leggi vigenti;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art. 67, il Fondo viene incrementato dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità e che tale importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

Dato atto che nell'anno 2020 sono cessati n. 5 dipendenti in possesso di retribuzione individuale di anzianità o di assegni ad personam e che tali quote non più corrisposte confluiscono nel Fondo di cui all'art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018, per un importo pari ad Euro 3.288,61;

Tenuto conto che nell'anno 2020 l'Ente non è stato soggetto a trasferimento di personale per effetto di delega di funzioni;



Tenuto conto che nell'anno 2020 l'Ente non ha incrementato la propria dotazione organica e di seguito assunto personale;

Considerato che,

- nell'anno 2021 sono incluse nel limite del salario accessorio le somme relative alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative, pari ad Euro 192.000,00 ed Euro 48.000,00 come disposto dalla Corte dei Conti dell'Emilia Romagna con deliberazione n. 100/2017/PAR, nonché la somma di Euro 18.075,98, relativa alla maggiorazione dell'indennità di posizione del Segretario Provinciale, come disposto dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 116/2018/PAR;
- si deve procedere alla riduzione delle somme previste dalla presente determinazione per un importo pari ad Euro 305.359,91 al fine del rispetto del tetto complessivo previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

Considerato, altresì, che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla costituzione provvisoria del Fondo Risorse decentrate per l'anno 2021, come da allegato prospetto che diviene parte integrante del presente atto, date le particolari condizioni finanziarie dell'ente in dissesto;

Che ai sensi ed agli effetti dell'art.6 della L.R. 30.04.1991, n.10, attesta che nella formazione della determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Per tutto quanto sopra,

Visti:

- a) Il decreto legislativo n. 118/11, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/09, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi"*, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *"all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011"*;
- c) L'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 *"Impegno di spesa"*

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste per l'anno 2021 al:

Cap	//	Codice	//	€	//	//
Cap		Codice		€		
Cap		Codice		€		
Cap		Codice		€		

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. del 30/04/91 n. 10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto che si è provveduto in merito ad assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Per quanto in premessa



DETERMINA

1. **Di dare atto** che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. **Di costituire**, in via provvisoria, il Fondo delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del Contratto Collettivo Nazionale comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, come da allegato alla presente determinazione che è parte integrante del presente atto;
3. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, come costituito dal presente atto, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
4. **Di dare atto**, altresì, che l'Ente potrà procedere a rideterminare l'importo del Fondo del salario accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;
5. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del redigendo bilancio di previsione 2021 afferenti la spesa del personale;
6. Di dare atto che della presente costituzione risultano assegnate le seguenti somme ai rispettivi istituti contrattuali di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO EURO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	288.470,41
Indennità di comparto (CCNL 22/01/2004)	161.263,66

7. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario successivo, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva risulti esigibile;
8. **Di trasmettere** copia della presente, unitamente al prospetto allegato, ai Revisori dei Conti, alle OO.SS. e alle RSU aziendali.

Si attesta, ai sensi e agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, nella formazione della determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Il Capo del II Settore
Dott.ssa *Salvina Iuppa*



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 22.10.21

Il Responsabile del II Settore Risorse Umane
(dott.ssa Salina Lupo)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

SIRACUSA

COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2021

Allegato alla Determina di Costituzione del fondo

FONDO DI PARTE STABILE			
Norma di riferimento	Norma	Descrizione	Somma
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.	Fondo unico consolidato	€ 1.540.716,12
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità".	Risorse per le alte professionalità non utilizzate	
Art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018	Importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019.	Incremento del salario accessorio CCNL 21.5.2018	€ 45.011,20
Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018	L'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.	Differenza tra incrementi contrattuali e costo storico delle progressioni	€ 20.706,32
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.	RIA ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	€ 3.288,61
Art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21.5.2018	Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.	Trattamenti economici più favorevoli prima del CCNL	€ -
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	Gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti del Fondo previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017.	Integrazione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni	€ -
Art. 67 comma 2 lett. g) CCNL 21.5.2018	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corrispondenza dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate.	Riduzione stabile del fondo del lavoro straordinario dall'anno 2018	
Art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 21.5.2018	Integrazione del fondo in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	Incremento del fondo per aumento della dotazione organica	
Altre voci			€ -
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2017	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	Riduzione delle risorse stanziate nel 2017 per la Posizioni Organizzative negli Enti con la dirigenza	€ -
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	Gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti del Fondo previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017.	Riduzione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni	€ -

LIBERO CUN

COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2021

Allegato alla Determina di Costituzione del fondo

Art. 6-bis D.Lgs. 165/2001	In caso di esternalizzazione dei servizi le amministrazioni interessate provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale	Riduzione per esternalizzazione di servizi	€
Art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. 165/2001	Recupero delle somme indebitamente corrisposte	Riduzione del fondo per le somme indebitamente corrisposte nei salari accessori degli anni precedenti	€
Art. 7 comma 3 lett. u)	Riduzione delle risorse stabili per l'incremento delle risorse a disposizione per l'Istituto delle Posizioni Organizzative	Somme ridotte in sede di contrattazione decentrata	€
Altre riduzioni			€
TOTALE FONDO DI PARTE STABILE			€ 1.609.722,25

FONDO DI PARTE VARIABILE			
Norma di riferimento	Descrizione	Riferimenti	Somma
Art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL del 14.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001	Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali	€ -
Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018	Risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 5 luglio 2011, n. 98	Risparmi di gestione	€ -
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 113 D.Lgs. 50/2016	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Incentivi funzioni tecniche	€ 150.000,00
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 3, C. 57, L. 662/1996, Art. 59, C.1, lett. P), D.Lgs. 446/1997	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Recupero evasione di	€ -
Art. 67 comma 2 lett. c) e Art. 70-ter CCNL 21.5.2018	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Risorse ISTAT	€ -
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 9 comma 6 D.L. 90/2014	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Compensi professionali avvocatura	€ -
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 1 comma 1091 L. 145/2018	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Incentivo recupero tributi IMU e TARI	€ -
Art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21.5.2018	Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	RIA del personale cessato nell'anno in corso	€ -
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	Risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina della straordinaria di cui all'art. 14 del CCNL del 14.4.1999	Risparmi straordinario anno precedente	€ -
Art. 67 comma 2 lett. f) CCNL 21.5.2018	Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati	Risorse messi notificatori	€ -
Art. 67 comma 2 lett. g) CCNL 21.5.2018	Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	Risorse per il personale delle case da gioco	€ -
Art. 67 comma 2 lett. k) CCNL 21.5.2019	Integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile del fondo - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e).	Integrazione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni nell'anno in corso	€ -



COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2021

Allegato alla Determina di Costituzione del fondo

Art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67 commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile	Risparmi anno precedente	
Art. 67 comma 4 CCNL 21.5.2018	In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dingerza	Integrazione 1,2% MS 1997	€ -
Art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 21.5.2018	Integrazione del fondo in caso di incremento delle dotazioni organiche al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Incremento del fondo per aumento della dotazione organica anno in corso	€ -
Art. 67 comma 5 lett. c) CCNL 21.5.2018	Gli enti possono stanziare apposite risorse per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale	Integrazione delle risorse per finanziare specifici obiettivi di PEG	€ -
Art. 56-quater comma 1 lett. c) CCNL 21.5.2018	Erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale	Progetti di vigilanza	€ -
Art. 16, c. 4 e 5, d.l. 98/2011	Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	Piani di razionalizzazione per recupero somme indebitamente erogate al personale	
Altre voci di parte variabile ricomprese nel limite dell'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017			€ -
Altre voci di parte variabile NON ricomprese nel limite dell'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017			€ -
TOTALE FONDO DI PARTE VARIABILE			€ 150.000,00

RIDUZIONI			
Art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.		€ 305.359,91

FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2021 € **1.454.362,34**

ALTRE VOCI CHE RIENTRANO NEL LIMITE DEL FONDO			
Norma di riferimento	Norma		Somma
Art. 15 CCNL 21.5.2018	Indennità di posizione delle posizioni organizzative	€	192.000,00
Art. 15 CCNL 21.5.2018	Indennità di risultato delle posizioni organizzative	€	48.000,00
Art. 41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001 Segretari Comunali	Maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali	€	18.075,98
Art. 11-bis D.L. 135/2019	Riduzione delle facoltà assunzionali	€	
TOTALE VOCI FUORI DAL FONDO ANNO 2020			€ 258.075,98

TOTALE DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2021 € **1.712.438,32**

LIMITE COMPLESSIVO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2021 € **1.646.720,80**

Differenza tra Salario accessorio 2016 e 2020 € **0,00**



SIRACUSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

dal 22 Ottobre 2021 al 5 Novembre 2021

Col n. del Reg. pubblicazioni

Addetto alla pubblicazione

Severo Houe

Il Segretario Generale

Stella



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N.

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale